

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO

DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA

- DETTO SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - SMOM

Premesso che:

- fin dal 1834 gli organi di Governo del Sovrano Militare Ordine di Malta hanno sede in Roma;
- nel corso degli anni il Sovrano Militare Ordine di Malta ha prestato una meritoria opera assistenziale ed ospedaliera anche a favore della popolazione italiana;
- le relazioni bilaterali sono ancora regolate dallo scambio di note dell'11 gennaio 1960, anche se elevate al rango di Ambasciata già nel 1980;
- la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta hanno, in data 21 dicembre 2000, concluso un accordo in materia sanitaria, ratificato in Italia dal Parlamento con legge 9 giugno 2003, n. 157; mentre la collaborazione bilaterale è andata negli anni aumentando attraverso la conclusione di numerosi altri accordi, di cooperazione allo sviluppo e di Protezione Civile;
- la Repubblica Italiana riafferma l'alto valore dell'attività assistenziale ed umanitaria svolta dal Sovrano Militare Ordine di Malta;
- il Sovrano Militare Ordine di Malta svolge la sua meritoria opera a favore delle fasce più deboli della popolazione in numerosi Paesi ed intrattiene relazioni diplomatiche con 104 Stati;
- il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Repubblica Italiana intrattengono proficue relazioni a livello governativo e a questo fine si scambiano con regolarità visite ufficiali al più alto livello;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Per "SMOM" si intende il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Per "Italia" si intende la Repubblica Italiana.

Per "parti contraenti" si intendono lo "SMOM" e l'"Italia".

Per "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

Gran Maestro, Gran Cancelliere e Membri del Sovrano Consiglio

Il Gran Maestro gode in Italia nell'esercizio delle proprie funzioni, delle immunità e dei privilegi concessi dal diritto internazionale in favore dei Capi di Stato esteri, degli onori sovrani e del titolo di Altezza Eminentissima.

Il Gran Cancelliere ed i Membri del Sovrano Consiglio godono in Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle immunità e dei privilegi concessi dal diritto internazionale rispettivamente ai Capi di Governo ed ai Ministri di Governo stranieri.

Articolo 3

Libertà di movimento

L'Italia non frapperà ostacoli al transito da e per le sedi centrali dell'Ordine al Gran Maestro, al Gran Cancelliere, ai Membri del Sovrano Consiglio e agli agenti diplomatici dello SMOM.

I visti d'ingresso che dovessero rendersi necessari per le persone indicate nel comma 1 saranno esaminati, secondo le procedure vigenti, nel più breve tempo possibile.

Articolo 4

Libertà di comunicazione

I corrieri diplomatici e la corrispondenza ufficiale fra la sede centrale dello SMOM e le sue sedi diplomatiche godono nel territorio italiano delle immunità riconosciute dal diritto internazionale ai corrieri diplomatici ed alla corrispondenza ufficiale delle missioni diplomatiche.

Articolo 5

Rappresentanze diplomatiche presso l'Ordine

L'Italia riconosce al Sovrano Militare Ordine di Malta il diritto di legazione attivo e passivo. Il diritto di legazione passiva è esercitato d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri italiano. Gli agenti diplomatici dei Governi esteri accreditati presso lo SMOM continuano a godere delle immunità e dei privilegi che spettano loro secondo il diritto internazionale.

Articolo 6

Sede dell'Ordine

Sede internazionale dell'Ordine sono gli immobili siti in Roma in Piazza Cavalieri di Malta n.4 e in Via dei Condotti n. 68, con ingresso secondario da Via Bocca di Leone 68 e Via delle Carrozze 72/75/76 (mappe allegate). Tali immobili, benché facenti parte del territorio italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici esteri. Gli immobili di cui al comma 1 non saranno assoggettati a vincoli o a espropriazioni per causa di pubblica utilità e saranno esenti da tributi.

Gli immobili di cui al comma 1 sono inviolabili. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana, o chiunque altro eserciti una pubblica funzione in Italia vi potrà fare ingresso per esercitare le proprie funzioni, se non con il consenso del Gran Maestro o del Gran Cancelliere. Tali Sedi saranno altresì sottratte alla giurisdizione esecutiva e cautelare dei Tribunali italiani. L'Italia si adopererà inoltre affinché sia garantito ai predetti immobili un adeguato livello di protezione.

Lo SMOM non permetterà che gli immobili di cui al comma 1 possano in alcun modo venir utilizzati per scopi diversi dai fini istituzionali dell'Ordine.

Articolo 7
Transito delle merci

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, sarà applicata la franchigia doganale alle persone del Gran Maestro e del Gran Cancelliere.

Articolo 8
Personalità giuridica

L'Italia riconosce la capacità giuridica dell'Ordine e la sua capacità di stipulare contratti e stare in giudizio, nonché la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense.

Articolo 9
Onorificenze

La Repubblica Italiana e lo SMOM, fermo restando quanto stabilito dalla legge 3 marzo 1951 n. 178, mantengono invariato il libero uso delle rispettive onorificenze, decorazioni e distinzioni.

Articolo 10
Controversie

Le eventuali controversie sorte circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo saranno risolte attraverso canali diplomatici.


Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore al momento dello scambio dei rispettivi strumenti di ratifica.

Fatto a Roma il 17 maggio 2012 in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Sovrano Militare Ordine di Malta




REGOLAMENTO
n. 1000 del 1937



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN 1000
L. RE
200

Planimetria di u.i.u. in Comune di ROMA via CONDOTTI civ. 68



Plan. Mod. n. 119
Volture e/o U.I.U. n. 1
IMPORTO di 50.000

ORIENTAMENTO




Scala: 1/200

Dichiarazione di N.C.
Denuncia di variazione
Identificativi catastali
F. 470
n. 232 sub 501

Compilata dal ING. CATRUSCINI
TEFANO
Inscritto all'albo di INGEGNERI
della provincia di ROMA n. 16579
data _____

RISERVATO ALL'UFFICIO
n. 330

VIA DELLE CARROZZE



CIV. 68

VIA BOCCA DI LEONE

CIV. 75

AMBULATORIO

ACCEMAE

AMBULATORIO

H=3.25

H=4.30

W.C.

RINFESSA

H=2.15

PORTI

CIV. 87

VIA DEI CONDOTTI

MAGAZZINO

H=2.50
MAGAZZINO

H=3.20

W.C.


PIANO
TERRENO

CIV. 76

CIV. 77

CIV. 78

VILLA DELL'ORDINE SOVRANO DEI CAVALLI
PLAimetria generale
Scala 1:200.



Protocollo attuativo dell'art.5 dell'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta - detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, in attuazione dell'art.5 dell'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali concordano che il diritto di Legazione passiva debba essere esercitato dal Sovrano Militare Ordine di Malta in modo tale da non far sorgere oneri finanziari straordinari a carico del bilancio del Governo della Repubblica Italiana, fermi in ogni caso i privilegi e le immunità ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, che non comportino detti oneri finanziari straordinari, e ferma inoltre l'applicabilità dell'art. 38 della Convenzione stessa ai cittadini italiani.

Il Sovrano Militare Ordine di Malta provvederà a comunicare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l'accreditamento di rappresentanti di Stati terzi o la richiesta di apertura di sedi diplomatiche di Paesi terzi presso lo SMOM. Su tali comunicazioni, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana esprimerà un parere vincolante ove esse comportino oneri finanziari nuovi a carico del bilancio dello Stato italiano. In particolare il parere dovrà essere espresso sulle richieste di accreditamento presso lo SMOM di rappresentanti di Paesi terzi che non abbiano già ottenuto un accreditamento presso la Repubblica Italiana, la Santa Sede o la FAO.

Il presente Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali e potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle parti.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Sovrano Militare Ordine di Malta

